

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 17 novembre 2020, n. 849

Disposizioni in ordine alle perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ex ordinanza commissariale n. 25/2017 - Approvazione della proposta di modifica della Perimetrazione di cui alla D.G.R. n.758 del 4/12/2018 e controdeduzione alle osservazioni relative ad Accumoli Capoluogo nel Comune di Accumoli (RI).

OGGETTO: Disposizioni in ordine alle perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ex ordinanza commissariale n. 25/2017 – Approvazione della proposta di modifica della Perimetrazione di cui alla D.G.R. n.758 del 4/12/2018 e controdeduzione alle osservazioni relative ad Accumoli Capoluogo nel Comune di Accumoli (RI).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTI:

Lo Statuto della Regione Lazio;

La legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii. recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;

Il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii. concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

I successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica”* e ss.mm.ii.;

Il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* (nel prosieguo solo “Decreto”), ed in particolare:

- l'articolo 5, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai quali le Regioni, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
- l'articolo 11, il quale disciplina gli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali, dettando i criteri e le regole generali per la pianificazione attuativa da parte dei Comuni;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 avente ad oggetto "*Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (...)*" che disponeva che i vari Comuni del cratere assegnassero gli incarichi ai professionisti dotati di comprovata esperienza e specializzazione maturata nell'elaborazione di analoghi studi per la redazione dello studio di microzonazione sismica di 3° livello;

CONSIDERATO inoltre che l'Ordinanza n. 25 del 23.05.2017 avente ad oggetto "*Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" prevedeva, per quanto riguarda i criteri generale, che:

- *le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, individuassero e perimetrassero, sulla base dei criteri e indirizzi di cui all'Allegato 1 e con le modalità stabilite al successivo articolo 3, i centri e i nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultavano maggiormente colpiti dagli eventi sismici che ricadevano nei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016 ed all'Allegato 2-bis aggiunto dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8;*
- *la perimetrazione costituiva una evidenziazione di spazi, edifici, aggregati ed urbanizzazioni su cui si rendeva necessario intervenire previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi, da predisporre con le modalità stabilite nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, e non comportava mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti.*

In particolare, per quanto atteneva alle caratteristiche tecniche della perimetrazione ed i relativi elaborati da redigere, l'Ordinanza n. 25/2017 prevedeva che:

- ai fini della perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse e maggiormente danneggiati, previa acquisizione delle necessarie indicazioni dal Comune interessato, venissero disegnati i margini dell'area individuata in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2. Questa poteva comprendere ambiti urbanistici ed edilizi significativi, finalizzati ad un insieme di interventi integrati aventi ad oggetto più edifici pubblici o privati od aggregati edilizi, anche articolati in unità minime d'intervento;
- i margini del perimetro dovevano in ogni caso ricadere in strade o altri spazi pubblici e potevano includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico;

PRESO ATTO CHE l'Allegato n. 1 dell'Ordinanza n. 25/2017 declinava distintamente i tre criteri guida, la cui applicazione determinava la necessità e/o la possibilità di sottoporre un centro o nucleo di particolare interesse alla perimetrazione, ed in particolare:

- **criterio n. 1:** "*Presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico*";

- **criterio n. 2:** *“Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti”*: viene definito il significato di *“maggiormente colpito”*;
- **criterio n. 3:** *“Condizioni di pericolosità territoriale”*.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 27.06.2017 con la quale si prendeva atto delle prime proposte di perimetrazione d'intesa con i Comuni interessati, come indicate negli elaborati cartografici in cui erano riportate, tra l'altro, le preliminari motivazioni ed i criteri utilizzati;

PRESO ATTO che, per quanto attiene il Comune di Accumoli, in via del tutto cautelativa il Comune aveva richiesto alla Direzione Urbanistica che tutte le 17 frazioni, oltre che Accumoli Capoluogo, fossero interessate da perimetrazione in attesa delle risultanze della MS3 e delle valutazioni del Servizio Geologico e Sismico Regionale;

CONSIDERATO che le proposte delle perimetrazioni erano state pubblicate sull'apposita pagina web nel sito della Regione Lazio;

VISTE le osservazioni pervenute da parte dei cittadini e l'istruttoria delle stesse svolta dal gruppo di lavoro costituito dalla Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità, dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e dal Comune interessato, ed in particolare le Osservazioni pervenute per la perimetrazione della frazione di Accumoli Capoluogo nel Comune di Accumoli;

VISTO altresì il parere preliminare del servizio Geologico e Sismico Regionale prot. n. 571320 del 13.11.2017 con il quale si evidenziava per Accumoli Capoluogo la seguente descrizione:

- *ZA (Zona di Attenzione): L'area è interessata parzialmente da alcune ZA provenienti dall'IFFI e dai rilievi post-sisma e dal PARSIFAL;*
- *CEDIT (Catalogo italiano degli Effetti Deformativi del suolo Indotti da forti Terremoti): Nel settore orientale è presente una segnalazione proveniente dal catalogo CEDIT;*
- *GEOMORFOLOGIA NON PAI: A nord e sud del perimetro sono presenti segnalazioni di dissesto provenienti dalla banca dati SIRDIS.*
- *INDICAZIONI: L'area necessita di uno studio geomorfologico di dettaglio lungo il versante che la circonda. Il fine è quello di caratterizzare i dissesti e eventualmente bonificarli o mettere in sicurezza il bene esposto. Occorre sottolineare che la strada di accesso all'area nel settore meridionale è caratterizzata da numerosi crolli di materiale litoide.*

VISTE:

La determinazione della Direzione Regionale Risorse idriche e difesa del suolo – Area Difesa del suolo e consorzi di irrigazione del 05.03.2018 n. G02659 avente ad oggetto: *“Studio di Livello 3 di Microzonazione Sismica del Comune di Accumoli (RI) – Adozione ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12/05/2017. Fasc. 220/AV”*;

La Deliberazione del Consiglio Comunale di Accumoli n. 14 del 07.05.2018 avente ad oggetto *“Approvazione della proposta trasmessa dall'USR in merito alle scelte operative da adottare su n. 5 centri (Libertino, Accumoli, Fonte del Campo, Poggio D'Api e Colleposta) perimetrati ex ordinanza 25/2017”* e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/05/2018 avente ad oggetto *“Rettifica della premessa delibera Consiglio Comunale n. 14 del 07/05/2018, approvazione della proposta trasmessa dall'USR in*

merito alle scelte operative da adottare su n. 5 centri (Libertino, Accumoli, Fonte del Campo, Poggio D'Api e Colleposta) perimetrati ex ordinanza 25/2017" con cui il comune di Accumoli deliberava – in merito ad Accumoli Capoluogo - la volontà di confermare il perimetro provvisoriamente apposto con DGR n. 372 del 27/06/2017.

CONSIDERATO che dal quadro conoscitivo derivante dalle indagini territoriali a disposizione e dalla ulteriore documentazione messa a disposizione dal Servizio Geologico e Sismico Regionale, emergevano numerose criticità di natura geomorfologica, che preludevano la necessità della conferma del perimetro preventivamente proposto da sottoporre a pianificazione attuativa.

RITENUTO quindi, nelle more delle definitive verifiche sui dissesti geologici presenti, della loro esatta localizzazione e della possibilità della loro messa in sicurezza, di dover confermare la perimetrazione provvisoria apposta con DGR 372/2017.

TUTTO QUANTO CONSIDERATO, con delibera n. 758 del 04.12.2018 la Giunta Regionale aveva stabilito:

- di approvare le controdeduzioni proposte dal gruppo di lavoro di cui al relativo verbale n. 02 del 25/10/2018 agli atti dell'Area di Supporto all'ufficio Ricostruzione, Linee di Indirizzo e Programmazione Urbanistica e Paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017 presso la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica.
- di procedere pertanto, anche sulla base delle predette controdeduzioni, alla conferma della perimetrazione inizialmente proposta riferita alla frazione di Accumoli Capoluogo nel Comune di Accumoli così come indicate negli elaborati cartografici denominati "Tavola 1" e "Tavola 2" allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 27/06/2017.
- di rimandare a successivo atto comunale (ordinanza Sindacale), sulla base del quadro conoscitivo di cui in premessa, gli atti presupposti alla definitiva individuazione dell'ambito da sottoporre a Pianificazione Attuativa.
- di inviare la presente proposta alla segreteria del Presidente della Regione per il successivo decreto di approvazione della perimetrazione ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 25/2017;
- di dare mandato all'Amministrazione Comunale, in fase di redazione Piano Urbanistico Attuativo, di individuare anche sulla base dei contenuti dell'Ordinanza Sindacale di cui sopra, eventuali aree esterne alle perimetrazioni necessarie per interventi di delocalizzazione.

A seguire, con decreto del vice-commissario n. V00002/2019 del 01.02.2019 (pubblicato sul BURL del 12.02.2019 n. 13) veniva, tra l'altro, stabilito:

- di approvare ai sensi e con gli effetti dell'Ordinanza del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016-2017 n. 25 del 23.05.2017 la perimetrazione definitiva della frazione di Accumoli Capoluogo sita nel Comune di Accumoli;
- di recepire le prescrizioni rese nel parere del Servizio Geologico e Sismico Regionale prot. n. 571320 del 13.11.2017;

- di determinare la stima presuntiva dei costi dell'attività di pianificazione in € 87.146,90 sulla base dei criteri stabiliti dall'Ordinanza commissariale n. 39 del 8/9/2017 e fatto salvo quanto indicato nell'ordinanza commissariale n. 46 del 10 gennaio 2018.

CONSIDERATO CHE:

Il Comune di Accumoli ha potuto approfondire meglio le criticità geologiche ed il quadro conoscitivo in funzione della verifica della stabilità del versante meridionale (così come suggerito nel parere succitato del Servizio Geologico e Sismico Regionale) che interessava la zona tra Accumoli, Mole e Libertino, nella quale insistono numerose aree instabili;

In particolare, in qualità di Soggetto Attuatore, l'USR con determina n. A01023 del 30.07.2020 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica di messa in sicurezza del dissesto nell'area di Mole, finanziato con ordinanza commissariale n. 56/2018 per l'importo di € 450.000,00, visti gli esiti delle indagini geognostiche e geofisiche, trasmessi;

Il successivo progetto definitivo è stato trasmesso al Comune di Accumoli ed iscritto in conferenza regionale ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 16 del 3 marzo 2017 per l'acquisizione dei pareri da parte degli Enti competenti; dalla relazione di accompagnamento al progetto si evince che *“analizzate le criticità dello stato di fatto e le condizioni geologiche e geotecniche dei corpi di frana, vengono proposte alcune tipologie di intervento in base alla singola criticità e possibilità di messa in sicurezza delle aree a rischio:*

- *OS01: Demolizione e ricostruzione del muro di sostegno lungo la SP18 con rivestimento in pietra locale;*
- *OS02: Realizzazione di una paratia tirantata di micropali lungo la SP18, al fine di ripristinare la sede stradale e sostenere il corpo di frana più a rischio;*
- *OS02: Messa in sicurezza dei versanti a rischio di ribaltamenti e distacchi di materiale lapideo su strada e sulle abitazioni adiacenti;*
- *OI01: Sistemazione idraulica dell'impluvio”;*

Tali interventi metteranno in sicurezza una buona parte del versante precedentemente considerato critico immediatamente a sud dell'abitato di Accumoli e nei quali erano presenti diverse aree instabili; si rileva, inoltre, che anche la parte terminale della strada di accesso all'abitato di Accumoli sarà ricostruita con la stabilizzazione del versante ad opera di ANAS che ha presentato il progetto esecutivo, attualmente in corso di appalto per l'esecuzione dei lavori;

A fronte delle suddette messe in sicurezza di buona parte delle criticità geologiche emerse, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 16.12.2019 avente ad oggetto *“Perimetrazione nuclei e centri di interesse ex ordinanza 25/2017 Accumoli capoluogo. Determinazioni”* acquisita agli atti il 15.01.2020 con prot. n. 34454 il Comune di Accumoli ha dato mandato al Sindaco di *“proporre formalmente alla Direzione Urbanistica regionale la modifica del perimetro apposto con DGR n. 758 del 04.12.2018 per Accumoli capoluogo come meglio specificato nell'elaborato grafico allegato che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”* in considerazione delle seguenti argomentazioni:

- ✓ in analogia con la procedura adottata per gli altri centri del Comune di Accumoli, il Consiglio Comunale ha proposto di limitare l'area perimetrata ex ordinanza 25/2017 alle sole zone in dissesto, che si concentrano a margine dell'edificato, per le quali prevedere la delocalizzazione;

- ✓ dalla ricognizione delle istanze di aggregato volontario e dei singoli edifici agli atti dell'AC (n. 58 proposte agli atti), risulta evidente la volontà dei diversi proprietari di ricostruire la totalità del tessuto edilizio, nella stessa volumetria e sagoma preesistente e pertanto non si è ritenuto necessario intraprendere una nuova pianificazione del centro che – per l'alta qualità edilizia che esprimeva prima del sisma – non necessita di un ridisegno complessivo ma – eventualmente – di limitate modifiche in porzioni ben individuate.

In data 09.06.2020 è stato pubblicato per 30 giorni naturali e consecutivi sul sito web comunale apposito avviso in merito alla modifica della perimetrazione di Accumoli Capoluogo ex Ordinanza n. 25/2017 e n. 39/2017, finalizzato a darne informazione ai cittadini e raccogliere eventuali osservazioni nel merito.

Durante il suddetto periodo sono pervenute al protocollo del Comune di Accumoli n. 3 osservazioni di seguito riportate:

N. PROT.	DATA	SOGGETTO	SINTESI OSSERVAZIONE
4521	18.06.20	Santori Nicolino	Pur non contestando la necessità della delocalizzazione del proprio immobile, esprime parere negativo all'individuazione dell'area proposta per lo spostamento degli immobili da delocalizzare, ritenuta non idonea per motivi dovuti all'esposizione, pendenza, area molto piccola, difficoltà di accesso, area dove ultimamente sono state rinvenute delle tombe ecc. ecc.
4544	19.06.20	Santori Luciano	Pur non contestando la necessità della delocalizzazione del proprio immobile, esprime parere negativo all'individuazione dell'area proposta per lo spostamento degli immobili da delocalizzare, ritenuta non idonea per motivi dovuti all'esposizione, pendenza, area molto piccola, difficoltà di accesso, area dove ultimamente sono state rinvenute delle tombe ecc. ecc.
4834	01.07.20	Colucci Renzo	Esprime parere favorevole alla modifica del perimetro proposto da codesta amministrazione, ma non trova giusto trasferire la parte di un edificio pubblico (ex convento) adibito prima del sisma a Caserma dei Carabinieri senza trasferire anche la chiesa di san Francesco che era, unitamente al convento, ubicata in quell'area sin dalla sua fondazione (secolo XIII) perché così si verrebbe a smembrare il complesso dell'ex convento dei frati minori. Tale smembramento pone seri interrogativi e compromette per sempre la memoria collettiva e la storia della nostra comunità. Conseguenza delle scelte di ridurre il perimetro del capoluogo è quella di mantenere inalterati i volumi.

VISTO il verbale di controdeduzione, sottoscritto congiuntamente il 28.08.2020 tra Comune e la Direzione regionale Politiche abitative e pianificazione territoriale – Area Supporto all'ufficio Ricostruzione, Linee di Indirizzo e Programmazione Urbanistica e Paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017 nel quale si ritiene di potere esprimere le seguenti controdeduzioni:

N. PROT.	DATA	SOGGETTO	SINTESI OSSERVAZIONE	PROPOSTA CONTRODEDUZIONE	
				ESITO	MOTIVAZIONE
4521	18.06.20	Santori Nicolino	Pur non contestando la necessità della delocalizzazione del proprio immobile, esprime parere negativo all'individuazione dell'area proposta per lo spostamento degli immobili da delocalizzare, ritenuta non idonea per motivi dovuti all'esposizione, pendenza, area molto piccola, difficoltà di accesso, area dove ultimamente sono state rinvenute delle tombe ecc. ecc.	NON PERTINENTE	La tematica sottoposta alla pubblicazione sul sito web e all'attenzione dei cittadini era relativa solo al ridimensionamento del perimetro precedentemente apposto ex ordinanza 25/2017 su tutto il centro di Accumoli e non ai siti di atterraggio delle eventuali delocalizzazioni. Gli approfondimenti, le criticità e le scelte nel merito delle delocalizzazioni che si renderanno necessarie all'interno del perimetro così come ridimensionato, verranno valutati solo in seguito e saranno condivisi con i cittadini attraverso un percorso partecipato.
4544	19.06.20	Santori Luciano	Pur non contestando la necessità della delocalizzazione del proprio immobile, esprime parere negativo all'individuazione dell'area proposta per lo spostamento degli immobili da delocalizzare, ritenuta non idonea per motivi dovuti all'esposizione, pendenza, area molto piccola, difficoltà di accesso, area dove	NON PERTINENTE	La tematica sottoposta alla pubblicazione sul sito web e all'attenzione dei cittadini era relativa solo al ridimensionamento del perimetro precedentemente apposto ex ordinanza 25/2017 su tutto il centro di Accumoli e non ai siti di atterraggio delle eventuali delocalizzazioni. Gli approfondimenti, le criticità e le scelte nel merito delle delocalizzazioni che si renderanno necessarie all'interno del perimetro così come

			ultimamente sono state rinvenute delle tombe ecc. ecc.		ridimensionato, verranno valutati solo in seguito e saranno condivisi con i cittadini attraverso un percorso partecipato.
4834	01.07.20	Colucci Renzo	Esprime parere favorevole alla modifica del perimetro proposto da codesta amministrazione, ma non trova giusto trasferire la parte di un edificio pubblico (ex convento) adibito prima del sisma a Caserma dei Carabinieri senza trasferire anche la chiesa di san Francesco che era, unitamente al convento, ubicata in quell'area sin dalla sua fondazione (secolo XIII) perché così si verrebbe a smembrare il complesso dell'ex convento dei frati minori. Tale smembramento pone seri interrogativi e compromette per sempre la memoria collettiva e la storia della nostra comunità. Conseguenza delle scelte di ridurre il perimetro del capoluogo è quella di mantenere inalterati i volumi.	NON PERTINENTE	La tematica sottoposta alla pubblicazione sul sito web e all'attenzione dei cittadini era relativa solo al ridimensionamento del perimetro precedentemente apposto ex ordinanza 25/2017 su tutto il centro di Accumoli e non ai siti di atterraggio delle eventuali delocalizzazioni. Gli approfondimenti, le criticità e le scelte nel merito delle delocalizzazioni che si renderanno necessarie all'interno del perimetro così come ridimensionato, verranno valutati solo in seguito e saranno condivisi con i cittadini attraverso un percorso partecipato.

Tutto quanto considerato, avendo avuto riscontro positivo sulla fattibilità e sull'avanzamento del progetto di messa in sicurezza del versante sud dell'abitato così come sopra dettagliato ed avendo altresì terminato la fase pubblicistica relativamente alla modifica del perimetro precedentemente apposto ex ordinanza 25/2017, il Comune di Accumoli ha formalmente richiesto alla Direzione regionale Politiche abitative e pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica con nota acquisita al prot. n. 846150 del 02.10.2020 la modifica del decreto del Vice-commissario n. V00002/2019 del 1.02.2019 sopra richiamato con la conseguente rideterminazione del contributo, precisando contestualmente i seguenti dati:

- estensione dell'area inclusa all'interno del nuovo perimetro = 8.645,37 mq;
- estensione area corrispondente all'attacco a terra degli edifici inclusi nel nuovo perimetro = 670,03 mq;
- numero residenti: 30

DELIBERA

- di approvare le controdeduzioni proposte di cui al relativo verbale 28.08.2020 agli atti dell'Area di Supporto all'ufficio Ricostruzione, Linee di Indirizzo e Programmazione Urbanistica e Paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017 presso la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica;
- di approvare la proposta di modifica della perimetrazione per Accumoli Capoluogo nel Comune di Accumoli, precedentemente approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 04.12.2018, così come indicata nell'elaborato grafico allegato alla presente Deliberazione (Allegato 1);
- la Direzione competente provvederà ad inoltrare la presente proposta alla segreteria del Presidente della Regione per la successiva modifica del decreto del vice-commissario n. V00002/2019 del 01.02.2019 (pubblicato sul BURL del 12.02.2019 n. 13) di approvazione della perimetrazione ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 25/2017;

- di trasmettere la presente Deliberazione al Comune di Accumoli interessato per le successive fasi così come stabilito dall'art. 5 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, nonché all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio per quanto di propria competenza;

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

